

REDDITO IMPRESA E IRAP**Legge di bilancio 2019: il quadro delle novità – I° parte**

di Lucia Recchioni

Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**, la **L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019)** è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

Sebbene siano già stati annunciati importanti “**ritocchi**”, con il presente contributo si richiamano, in **sintesi**, le **principali novità introdotte**, lasciando agli **approfondimenti** che saranno pubblicati nei prossimi giorni l’analisi più dettagliata delle misure previste.

Estensione del regime forfettario

Il **regime forfettario** è stato esteso ai contribuenti con ricavi o compensi fino a **65.000 euro**.

Gli ulteriori requisiti di accesso prima previsti (relativi alle **spese per l’impiego dei lavoratori** e al **costo complessivo dei beni strumentali**) sono stati **eliminati**.

È tuttavia prevista l’**esclusione** dal regime in esame per chi esercita la propria attività nei confronti dei **datori** con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei **due precedenti periodi d’imposta**.

Sono inoltre **esclusi** dal regime forfettario non solo gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a **società di persone**, ad **associazioni** o a **imprese familiari**, ma anche quelli che **controllano** direttamente o indirettamente **società a responsabilità limitata** o **associazioni in partecipazione**, le quali esercitano **attività economiche** direttamente o **indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (la mera partecipazione ad una S.r.l. non costituisce quindi, di per sé, una causa di esclusione).

La **percezione**, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ad **euro 30.000** non costituisce più **causa di esclusione** dal regime in esame.

Il super-forfettario

È stato introdotto un **nuovo regime di favore** per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con **ricavi superiori a 65.000 euro, fino a 100.000 euro**, il quale prevede l’applicazione di un’**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell’Irap, con aliquota al **20%**.

La nuova misura troverà applicazione soltanto dal **2020**.

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef

La Legge di bilancio 2019, modificando le previgenti disposizioni, prevede il **riporto senza alcun limite di tempo delle perdite** per tutti i **soggetti Irpef** (sia in contabilità ordinaria che semplificata).

Più precisamente, le perdite possono essere riportate nel **limite dell'80%** dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, per l'intero importo che vi trova capienza (analogamente a quanto previsto per i soggetti Ires).

Le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, e, quindi, già dal 2018.

Le novità **non** si estendono ai **lavoratori autonomi** (i quali dovranno continuare ad operare la c.d. **"compensazione orizzontale"**)

Perdite 2017 contribuenti in contabilità semplificata

La Legge di bilancio 2019 introduce una specifica **disciplina transitoria** per i **contribuenti in contabilità semplificata**, la quale trova applicazione anche con riferimento alle **perdite realizzate nel 2017**.

Secondo la richiamata disciplina:

- le **perdite del periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata secondo le previgenti disposizioni sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
 - nei **periodi di imposta 2018 e 2019**, in misura non superiore al **40% dei medesimi redditi**, per l'intero importo che trova capienza in essi;
 - nel **periodo d'imposta 2020**, in misura non superiore al **60% dei medesimi redditi** e per l'intero importo che trova capienza in essi.
- le **perdite del periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei **periodi di imposta 2019 e 2020** in misura non superiore, rispettivamente, al **40%** e al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le **perdite del periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta **2020** in misura non superiore al **60% dei medesimi redditi** e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Deduzione Imu

L'**Imu deducibile** relativa agli **immobili strumentali** è stata aumentata: in luogo dell'originaria misura del **20%** è stata oggi prevista la maggiore **quota deducibile del 40%**.

È confermata l'**indeducibilità** ai fini **Irap**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)